



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 4 - AMBIENTE E BENI CULTURALI, EDILIZIA, URBANISTICA SEZIONE EDILIZIA

Parco della Resistenza – 00053 Civitavecchia (RM)
e-mail: urbanistica@comune.civitavecchia.rm.it
sandro.stocchi@comune.civitavecchia.rm.it
Tel. 0766/590306 – 0766590322 – fax 0766/590307
Ufficio Ispettorato Edilizio

Prat. n. 14/2016
Prot. n. 27963
Ord. n. 153

Civitavecchia, 03/04/2017

IL DIRIGENTE

Premesso che

il personale dell'Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 50065 del 16/05/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 01/06/2016 congiuntamente al personale del Comando di Polizia Municipale, presso l'immobile sito in Via Bramante n° 1/b distinto in catasto al Foglio 23 particella n. 1040 Sub 5 (ex 264 Sub 1-2-3) ricadente in "Zona R" di P.R.G. di proprietà della Sig.ra COLTELLACCI Anna Rita nata a Civitavecchia (Roma) il 20/04/1967 - C.F. CLTNRT67D60C773J – residente a Civitavecchia Piazzetta Santa Maria 4, in cui opera il Centro Diagnostico Bramante S.r.l. - C.F. 06935691003 sede legale in Civitavecchia Via Bramante n° 1/b e legalmente rappresentata dal medesimo USSIA Samuele Rocco Antonio ha accertato la realizzazione di opere edilizie in assenza del prescritto titolo abilitativo consistenti in:

- a) Installazione, esterna sulla facciata lato mare dell'edificio, di n° 5 condizionatori d'aria e di un tubo di Quench posti rispettivamente a servizio dei locali e dell'impianto di risonanza magnetica.

Ritenuto che con nota del 01/12/2016 presentata dal legale incaricato Avv. Roberto Immediata viene dimostrata l'estraneità alla realizzazione degli illeciti edilizi, della prop. Coltellacci Anna Rita e della Soc. SEM s.a.s. di Samuele Rocco Antonio, ove si è reso necessario annullare l'Ordinanza di rimozione n° 360 del 28.09.2016 in relazione a quanto era indicato nel verbale del Comando di Polizia Municipale dell'11/07/2016 prot. n.57565

Visto che con la presente si comunica che a seguito di sopralluogo effettuato ai sensi dell'art. 9 della L. 15/2008 e dall'art. 27 del D.P.R. 380/2001 dallo scrivente Ufficio unitamente al Personale del Comando di Polizia Locale, in data 01/06/2016 sono stati accertati illeciti edilizi compiuti nell'immobile sito in Civitavecchia Via Bramante n° 1/b distinto in catasto Foglio 23 particella n. 1040 Sub 5 (ex 264 Sub 1-2-3) di proprietà della Sig.ra COLTELLACCI Anna Rita nata a Civitavecchia (Roma) il 20/04/1967 - C.F. CLTNRT67D60C773J – residente a Civitavecchia Piazzetta Santa Maria 4, e in cui opera il Centro Diagnostico Bramante S.r.l. - C.F. 06935691003 sede legale in Civitavecchia Via Bramante n° 1/b e legalmente rappresentata dal medesimo USSIA Samuele Rocco Antonio, quindi la presente costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e pertanto la S.V. in indirizzo, ha facoltà di partecipare al procedimento, potrà presentare memorie scritte o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento che saranno valutate dall'ufficio. Si comunica, altresì che il Responsabile del Procedimento e il F.D.T. Geom. Sandro Stocchi.

Rilevato che le opere di cui trattasi, così come riportato nella richiamata relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 50065 del 16/06/2016 redatta dal personale incaricato, sono state realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;

Preso atto del parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine alla necessità di adozione della ordinanza di rimozione art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 per la rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicati nella relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 50065 del 16/06/2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover ingiungere art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. la rimozione delle opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicati nella Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 50065 del 16/06/2016 ed il ripristino originario dei luoghi;

Visto

- DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio;

per tutto quanto sopra richiamato e specificato,

ORDINA

la rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio indicate nella relazione prot. n. 50065 del 16/06/2016 redatta dal personale dell'Ispettorato Edilizio, appresso elencate:

- a) Installazione, esterna sulla facciata lato mare dell'edificio, di n° 5 condizionatori d'aria e di un tubo di Quench posti rispettivamente a servizio dei locali e dell'impianto di risonanza magnetica.

- l'esecuzione della presente ordinanza a cura e spese del soggetto destinatario entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza;

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
 - ai sensi dell'art. 31 comma 3 del DPR n. 380 del 06/06/2001 e dell'art. 15 della L.R. n.15/2008, secondo le modalità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/04/2013, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune; l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
 - che in caso di accertata inottemperanza alla presente Ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni (novanta) dalla notifica, si provvederà ad irrogare, ai sensi dell'art.31 comma 4-bis del DPR n.380/2001 come introdotto dall'art.17 della L. n.164/2014, anche la "...sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...", tenuto conto altresì delle disposizioni della L.R. n.15/2008 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n.46/2013;
 - ai sensi dell'art. 31 comma 4 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente;
 - troverà applicazione la normativa di cui all'art. 31 comma 5 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata a
 1. USSIA Samuele Rocco Antonio Legale Rappresentante del Centro Diagnostico Bramante S.r.l. - C.F. 06935691003 sede legale in Civitavecchia Via Bramante n° 1/b.
- che la presente Ordinanza venga trasmessa
 2. al Sig. Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 in Roma;
 3. Comando di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia;
 - che il Comando di Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia è incaricato dell'osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente
Ing. Gaetano PEPE